



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

DEMOZZI ANDREA, Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/2023 depositato il 04/01/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220210000570164000 REC.CREDITO.IMP 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 5/2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 112 2021 00005701 64 per il periodo d'imposta: 2016 con la quale le veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di omesso versamento IRPEF. Il Valore economico della controversia è pari ad euro 28.591,94 (Controllo modello

Unico/Redditi anno 2016). Il ricorrente precisa che *“è stata operata una ristrutturazione generale, sull'immobile sito in Luogo_1 in via pennella numero 10 e numero 12 contraddistinto dalla p.ed. 141 PM 2 e relativi subalterni n. 1,2, 3, 4, 5 e sottotetto, ad opera della signora Nom_1, coniuge del signor Ricorrente_1. Per tale ristrutturazione si è usufruito sia della detrazione relativa alla ristrutturazione edilizia, sia della detrazione del 55% prevista per il risparmio energetico di cui la legge 296 del 2016 e successive integrazioni che modifiche”*.

Asostegno della sua pretesa – premesso che la cartella scaturiva dal mancato riconoscimento delle detrazioni d'imposta per lavori su risparmio energetico in quanto privi della comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori – evidenziava come il mancato tempestivo invio della comunicazione fosse dipeso da un mero disguido, come lui non avesse potuto giovare dell'istituto della cd. *remissione in bonis* di cui all'art. 2, comma 1 DL 16/2012 essendosi reso conto dell'errore successivamente al termine ultimo di regolarizzazione del 30.9.2015 e come difettesse qualsivoglia motivazione.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Agenzia non contestava che il contribuente avesse effettivamente svolto i lavori presso la sua abitazione, ma rilevava come l'omessa comunicazione all'Enea comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale, a nulla rilevando che l'invio fosse stato fatto successivamente alla constatazione dell'omissione da parte dell'Amministrazione.

Richiamava anche numerose sentenze della CT di II grado di Trento che avevano accolto la tesi dell'Ufficio con riferimento a casi analoghi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente la CGT evidenzia che la moglie del ricorrente Ricorrente_1, certa Nominativo_2, aveva presentato analogo ricorso (RG 221/2022) per il medesimo edificio, cambiava soltanto la percentuale di suddivisione delle spese. In tale occasione il medesimo collegio (cambiava il giudice relatore) accoglieva il ricorso.

In punto di fatto non è contestato che il ricorrente abbia effettivamente svolto i lavori finalizzati al risparmio energetico sull'edificio di cui era comproprietario e che abbia provveduto all'invio della prescritta comunicazione all'Enea solo successivamente alla constatazione dell'omissione da parte dell'Amministrazione.

Si tratta, quindi, di stabilire se la citata omissione comporti, come vorrebbe l'Agenzia, la decadenza dall'agevolazione fiscale oppure no.

La seconda soluzione si impone, condividendo questa Commissione la recentissima sentenza 21.3.2024 n. 7657 della Cass. che, con riferimento alle detrazioni per lavori di efficientamento energetico cd. *ecobonus*, ha ritenuto che *“non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'Enea”*.

Va, pertanto, annullata la cartella di pagamento qui impugnata.

Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza – anche locale – in materia e della vicinanza temporale dell'ultima decisione della SC.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di I grado di Trento accoglie il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.